

STATUTO SOCIALE

Preambolo:

"Oggetto del presente Statuto è la disciplina dell'articolazione organizzativa della "MONTEPULCIANO SERVIZI SRL." - istituita in forma societaria e nel rispetto del requisito del controllo integrale da parte dello stesso Comune originario promotore, ovvero degli eventuali ulteriori Enti Pubblici che successivamente vengano ad acquisire la qualità di soci, di intensità pari a quello esercitato sui propri servizi dal medesimo Comune di Montepulciano ovvero degli altri Enti Pubblici predetti.

Titolo I

Denominazione e sede nonché durata del contratto sociale

Articolo 1

E' costituita una società a responsabilità limitata unipersonale a capitale interamente pubblico con la denominazione di "MONTEPULCIANO SERVIZI SRL." - Società unipersonale del Comune di Montepulciano, secondo le previsioni del preambolo al presente Statuto, il quale costituisce parte integrante e sostanziale dello Statuto medesimo e ne costituisce guida ermeneutica per qualsivoglia questione interpretativa o di lettura che dallo stesso Statuto dovesse emergere.

La società è costituita con un unico socio ai sensi dell'articolo 2463 Codice Civile, potrà in seguito allargare

la compagine sociale nel rispetto degli obblighi di legge e del presente statuto.

Articolo 2

1. La Società ha sede legale in Montepulciano.

Articolo 3

1. La durata della Società viene stabilita a tempo indeterminato.

Titolo II Oggetto sociale

Articolo 4

Montepulciano Servizi è una Società in house ed ha finalità di interesse pubblico ed opera nel rispetto ed entro i limiti degli indirizzi generali e delle direttive adottati dal Comune di Montepulciano o dagli Enti Pubblici soci.

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

a) produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle

	direttive europee in materia di contratti pubblici e della	
	relativa disciplina nazionale di recepimento. Montepulciano	
	Servizi srl opera in via prevalente con gli enti	
	partecipanti alla società.	
	Rientra nella "mission" societaria lo svolgimento di	
	attività di diretta elaborazione ai fini della riscossione	
	delle entrate comunali in genere, con particolare	
	riferimento ai tributi previsti dalle normative vigenti per	
	gli enti locali e alle tariffe dei servizi a domanda	
	individuale. Nel rispetto dei requisiti di legge la società,	
	e previo percorso di accreditamento, potrà svolgere ogni	
	fase della gestione delle entrate, compresa quella di	
	riscossione.	
	Nella gestione delle entrate rientrano percorsi di	
	valorizzazione di gestione del patrimonio immobiliare nella	
	disponibilità del comune, compresi progetti strumentali di	
	efficientamento energetico ovvero specifici su beni	
	particolari o strategici.	
	Nello svolgimento delle attività, alla Società potranno	
	essere affidati in gestione asset materiali ed immateriali	
	dei soci.	
	A tal fine, oltre l'80% (ottanta per cento) del proprio	
	fatturato dovrà derivare a seguito dell'affidamento di	
	attività e servizi da parte degli enti soci.	
	La società è tenuta a garantire il rispetto delle procedure	

	per le assunzioni di personale a tempo determinato, a tempo	
	indeterminato e per l'affidamento di incarichi	
	professionali, l'adozione di provvedimenti, criteri e	
	modalità nel rispetto dei principi anche di derivazione	
	comunitaria di trasparenza, pubblicità e imparzialità.	
	La società è tenuta a garantire il rispetto della disciplina	
	sugli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla	
	normativa vigente.	
	La società è inoltre tenuta ad adeguarsi fin da subito ai	
	principi della legge 190/2012 "Disposizioni per la	
	prevenzione e la repressione della corruzione e	
	dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ed alle	
	conseguenti Linee Guida emanate dall'ANAC per le società	
	partecipate, prevenendo condotte volte a procurare vantaggi	
	indebiti al privato corruttore in danno della società.	
	L'Organo Amministrativo della Società è tenuto a nominare il	
	Responsabile per la prevenzione della corruzione,	
	analogamente a quanto previsto dall'articolo 1 comma 7 della	
	legge 190/2012 per le pubbliche amministrazioni. Il	
	Responsabile per la prevenzione della corruzione è nominato	
	tra i quadri della Società a resta in carica tra anni. In	
	alternativa, il Responsabile per la prevenzione della	
	corruzione può essere nominato all'interno del Comitato di	
	Coordinamento di cui al successivo articolo 9.	
	Svolge il proprio incarico in piena autonomia ed	

effettività, dimostrando un comportamento integerrimo. Il

responsabile per la prevenzione della corruzione è colui a

cui spetta predisporre il Piano triennale di prevenzione

della corruzione, ai fini dell'adozione da parte dell'organo

amministrativo.

Al Responsabile per la prevenzione della corruzione sono

riconosciuti poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva

delle misure nonché di proposta delle integrazioni e delle

modifiche del Piano ritenute più opportune. La figura

coincide con il Responsabile della Trasparenza.

Dall'espletamento dell'incarico di responsabile per la

prevenzione della corruzione non può derivare l'attribuzione

di alcun compenso aggiuntivo. Spetta all'organo

amministrativo vigilare periodicamente sulle attività del

responsabile per la prevenzione della corruzione.

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi, nel

giusto contemperamento tra esigenze di trasparenza,

efficienza e semplificazione che il presente oggetto

societario si prefigge:

- gli amministratori devono essere di indiscussa probità ed

essere scelti fra persone che abbiano provata competenza

professionale, per studi compiuti e/o funzioni dirigenziali

e/o incarichi professionali svolti.

- devono inoltre possedere i requisiti di onorabilità,

professionalità e autonomia previste dalle vigenti normative

in materia. Non può essere nominato amministratore chi si trova in cause di inconferibilità, incompatibilità previste dalla Legge.

- gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dall'ufficio. Se la decadenza riguarda il Presidente, la comunicazione va resa all'organo amministrativo.

- agli amministratori si applica il divieto di cui all'articolo 2390 Codice Civile.

- l'assemblea dei soci può svolgersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito a soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

d) in tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si

tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Ai componenti l'organo amministrativo non possono essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato successivi allo svolgimento della loro attività né trattamenti di fine mandato.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

La produzione di fatturato ulteriore rispetto a detto limite è consentito solo a condizione che lo stesso permetta economie di scala o recupero di efficienza sul complesso delle attività della società verso gli enti soci.

La società è tenuta all'acquisizione di lavori, beni e servizi secondo quanto previsto dalla disciplina riguardante la pubblica amministrazione.

Le attività strumentali e la gestione dei servizi relativi a quanto sopra elencato sono svolti sulla base di contratti di servizio, stipulati tra la società e gli enti pubblici soci, che definiscono le condizioni di svolgimento del servizio, se del caso, le tariffe da applicare agli utenti per il servizio, se del caso i corrispettivi dovuti dalle amministrazioni e le sanzioni per eventuali inadempimenti.

Per il conseguimento del proprio oggetto sociale, la società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie - con espressa esclusione di attività di credito

rivolte al pubblico - commerciali ed industriali ritenute necessarie o utili dall'organo amministrativo, purché accessorie e strumentali rispetto all'oggetto sociale.

Titolo III Capitale sociale

Articolo 5

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), diviso come per legge e potrà essere aumentato con delibera dell'assemblea dei soci, ma sempre mantenuto nella titolarità di enti pubblici.

Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimento di beni in natura ed in genere di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Per le decisioni di aumento e riduzione - del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 6

Le quote sono trasferibili e circolano esclusivamente tra enti pubblici, salvo il diritto di prelazione a favore degli altri soci, ove esistenti, e in proporzione alle quote da ciascuno possedute.

Tale diritto deve essere esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione dell'offerta di vendita da farsi ai soci con raccomandata con ricevuta di ritorno per il tramite dell'organo amministrativo.

Qualora qualcuno dei soci non intendesse esercitare tale

diritto, la prelazione a lui spettante può essere esercitata

dagli altri soci in proporzione delle rispettive partecipazioni.

Quanto disposto per la vendita delle quote è applicabile anche per la vendita dei diritti di opzione.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, la quota offerta in vendita verrà attribuita ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.

Articolo 7

1. Il capitale - in sede di costituzione - risulta interamente versato dal Comune di Montepulciano quale socio unico.

Articolo 8

I finanziamenti effettuati dai soci alla società saranno infruttiferi d'interessi. I finanziamenti con diritto alla restituzione potranno essere effettuati a favore della società esclusivamente da soci iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro soci e che detengano una partecipazione al capitale sociale pari almeno al 2% (due per cento) dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e se avvenuto nell'anno precedente la

dichiarazione di fallimento della società deve essere restituito.

Titolo IV

Esercizio del controllo analogo

Articolo 9

Il Comune di Montepulciano ed eventuali altri soci Enti Pubblici esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, mediante la Conferenza dei Sindaci ovvero una cabina di regia composta da un rappresentante per ogni socio, la nomina degli organi sociali, come stabilita dal presente statuto, nonché attraverso un apposito Comitato di Coordinamento, nominato dalla conferenza, che ne determina la composizione e le norme di funzionamento. Ai membri del Comitato non potrà spettare alcun compenso.

Il Comitato di Coordinamento dei soci è sede di informazione, consultazione, discussione e valutazione tra i soci e tra la società ed i soci stessi, nonché di controllo sulla società stessa circa l'andamento dell'amministrazione.

Il controllo analogo di cui sopra è esercitato sull'andamento economico gestionale e sugli atti fondamentali assunti dalla Società attraverso una verifica preventiva, concomitante ed a consuntivo. A tal fine potrà essere predisposto un apposito Regolamento, patto parasociale, accordo di collaborazione o convenzione.

	In ogni caso, indipendentemente dalle forme di controllo	
	specificamente disciplinate dal presente articolo, i singoli	
	soci potranno:	
	- convocare in qualunque momento gli organi della Società	
	per chiedere chiarimenti sulle modalità di svolgimento dei	
	servizi oggetto di affidamento, anche tramite ispezione e	
	visita ai luoghi di produzione;	
	- proporre specifiche iniziative inerenti l' esecuzione dei	
	contratti di servizio;	
	- chiedere la revoca dell'organo amministrativo, nel caso di	
	attività sociali poste in essere in difformità alle relative	
	autorizzazioni assembleari.	
	Il Controllo analogo si esercita attraverso:	
	IL CONTROLLO PREVENTIVO (ex ante)	
	Per l'esercizio del controllo preventivo gli organi della	
	società, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a	
	trasmettere al Comitato di Coordinamento:	
	a) il budget annuale e gli altri eventuali documenti di tipo	
	programmatico;	
	b) i bilanci d'esercizio con la nota integrativa e la	
	relazione del Collegio Sindacale;	
	c) la relazione di cui all'articolo Codice Civile 2409 ter,	
	secondo comma, appena depositata nella sede della società;	
	d) la versione preliminare di ogni atto dell'Organo di	
	Amministrazione relativa a: acquisizione partecipazione in	

	altre società o costituzione di nuova società; cessione di	
	partecipazione in altre società;	
	e) gli ulteriori atti eventualmente richiesti dal Comitato	
	di Coordinamento dei Soci.	
	La trasmissione di tutti gli atti sopra ricordati avviene	
	prima della definitiva approvazione da parte degli organi	
	sociali.	
	In particolare, gli atti dell'Organo di Amministrazione di	
	cui alla precedente lettera d) non possono essere	
	perfezionati prima dell'acquisizione del consenso del	
	Comitato di Coordinamento dei Soci.	
	Il controllo preventivo, inoltre, si esercita:	
	- attraverso la previsione, nei documenti di programmazione	
	economico-finanziari degli Enti soci, degli obiettivi da	
	perseguire da parte della Società, anche mediante l'utilizzo	
	di indicatori qualitativi e quantitativi;	
	- attraverso la preventiva analisi ed eventuale	
	comunicazione delle relative osservazioni da parte degli	
	Enti soci dei documenti di programmazione, delle	
	deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria,	
	degli atti fondamentali della gestione quali, la relazione	
	programmatica, il piano degli investimenti, il piano di	
	sviluppo, il piano industriale, il piano	
	economico-finanziario, il piano occupazionale, le	
	alienazioni patrimoniali, gli acquisti e/o gli impegni di	

	spesa di importo superiore ad Euro 500.000,00	
	(cinquecentomila virgola zero zero), anche su base	
	pluriennale.	
	Il controllo ex ante si effettua altresì con l'approvazione,	
	da parte dell'Assemblea, previo parere favorevole della	
	Conferenza dei Sindaci in funzione di controllo ex-ante, dei	
	documenti di programmazione strategica ed economico	
	finanziaria contenente gli obiettivi strategici ed	
	operativi, obiettivi da perseguire con l'In house providing,	
	anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e	
	quantitativi.	
	Il preventivo parere della Conferenza dei Sindaci sulle	
	deliberazioni societarie, degli atti fondamentali della	
	gestione quali, la relazione programmatica, il piano degli	
	investimenti, il piano di sviluppo, il piano industriale, il	
	piano economico-finanziario, l'organigramma, il piano	
	occupazionale, e gli impegni di spesa di importi superiori a	
	Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero).	
	L'autorizzazione preventiva degli organi consiliari di tutti	
	i soci alle operazioni straordinarie della società, fusione	
	su operazioni di gestione straordinaria, su aperture di	
	credito ovvero ricorso ad altri strumenti finanziari,	
	modifiche statutarie nonché percorsi di alienazione e	
	valorizzazione del patrimonio societario.	
	IL CONTROLLO IN ITINERE (concomitante)	

	Il controllo in itinere si esercita da parte del Comitato di	
	Coordinamento attraverso:	
	- la richiesta di relazioni periodiche sull'andamento della	
	gestione;	
	- la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con	
	individuazioni delle azioni correttive in caso di	
	scostamento, o squilibrio finanziario;	
	- la previsione della possibilità di fornire indirizzi	
	vincolanti sulle modalità di gestione economica e	
	finanziaria della Società;	
	- la previsione di controlli ispettivi;	
	- l'approvazione di schemi degli eventuali contratti di	
	servizio con l'utenza e/o di Carte dei Servizi.	
	IL CONTROLLO SUCCESSIVO (ex post)	
	Il controllo successivo si esercita, da parte degli Enti	
	soci, in fase di approvazione del rendiconto di gestione,	
	dando atto dei risultati raggiunti dalla Società e del	
	conseguimento degli obiettivi prefissati e fornendo	
	indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la	
	programmazione successiva.	
	A prescindere da quanto indicato ai punti precedenti è	
	consentito a ciascun socio il diritto di domandare	
	informazioni in merito alla gestione degli affidamenti alla	
	società anche mediante richiesta formulata al Comitato di	
	Coordinamento.	

Per l'esercizio del controllo, il Comitato di Coordinamento

e gli Enti soci hanno accesso, con le modalità di legge,

agli atti della società e possono altresì disporre

l'audizione dell'Organo di Amministrazione e delle figure

apicali della società.

Gli Amministratori ed il Collegio Sindacale sono tenuti a

collaborare, anche tramite la comunicazione di dati che

vengano loro richiesti, al fine di consentire il completo

controllo del singolo Ente Pubblico su ciascun servizio da

esso affidato alla società.

IL POTERE DI VETO

Il Comune di Montepulciano e i soci pubblici hanno potere di

veto su ogni atto della società. Il veto può essere

esercitato, in via preventiva o successiva, solamente ove

l'atto risulti in contrasto con le direttive impartite alla

società, con le prescrizioni dettate nell'atto di

affidamento del servizio o delle attività, o con clausole

contenute nel contratto di servizio. Il veto dovrà essere

specificamente motivato in relazione ai motivi di cui sopra.

Il potere di veto è esercitato dal Comune di Montepulciano o

dai soci pubblici, sentito il Comitato di Coordinamento ed è

comunicato per iscritto all'Organo di Amministrazione.

Il veto è efficace dal momento della ricezione da parte

dell'Organo di Amministrazione della relativa comunicazione.

Il veto vincola gli amministratori, i quali sono tenuti ad

adeguarsi allo stesso, cessando o non compiendo l'atto

vietato. In ogni caso la comunicazione di veto rappresenta

giusta causa di revoca degli amministratori, i quali sono

responsabili dei danni derivanti dal compimento degli atti o

attività oggetto di veto.

I Soci potranno, altresì, prevedere per singoli atti di

affidamento dei servizi, modalità specifiche di controllo

aggiuntive, attraverso i propri organi rispettivamente

competenti Consiglio o Giunta, rispetto a quelle previste

nel presente Statuto.

Il controllo analogo congiunto potrà essere realizzato e

rafforzato anche attraverso patti parasociali ovvero tramite

accordi di collaborazione o convenzione fra i soci di cui

alla normativa vigente.

Fino all'entrata di nuovi soci pubblici differenti, il

controllo analogo e la nomina del Comitato di coordinamento

spettano alla Giunta del Comune di Montepulciano attuale

unico socio che ne stabilisce anche numero e composizione al

momento della nomina.

Al fine di rafforzare e consentire l'adempimento di tutti

gli obblighi normativi relativi al controllo analogo il

Comitato di Coordinamento è composto da 3 (tre) membri,

nominati dalla Conferenza dei Sindaci o altra modalità

risultante da atti convenzionali o patti parasociali fra i

soci, tra i propri membri ovvero tra Dirigenti, funzionari e

	Segretari in servizio presso i soci membri nel rispetto del	
	principio della rotazione.	
	Esso dura in carica 2 (due) anni, e opera secondo il	
	regolamento generale vigente sul controllo analogo del	
	Comune di Montepulciano eventualmente specificato da	
	apposito disciplinare approvato dall'organo comunale	
	competente.	
	Il Comitato rappresenta la sede di informazione, controllo	
	preventivo, consultazione, valutazione e verifica da parte	
	degli Enti Soci sulla gestione ed amministrazione della	
	Società.	
	I singoli componenti del Comitato di indirizzo e vigilanza	
	possono:	
	- richiedere relazioni periodiche sull'andamento della	
	gestione;	
	- verificare lo stato di attuazione degli obiettivi, con	
	individuazione delle azioni correttive in caso di	
	scostamento o di squilibrio finanziario;	
	- fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione	
	economica e finanziaria;	
	- richiedere controlli ispettivi;	
	- richiedere la modifica degli schemi tipo dei contratti di	
	servizio con i soci.	
	Il suo compito è quello di coadiuvare, supportare ed	
	indirizzare gli organi societari nell'assolvimento degli	

obblighi normativi sul controllo analogo, formulando

specifiche indicazioni che dovranno essere recepite

dall'Organo Amministrativo.

Il comitato di coordinamento coadiuva il Responsabile per la

prevenzione della corruzione nella elaborazione del Piano

triennale di prevenzione della corruzione.

Spetta al Comitato dare immediata comunicazione

all'Assemblea dei soci della mancata adozione del Piano

triennale di prevenzione della corruzione da parte

dell'organo amministrativo.

In particolare al Comitato di coordinamento spetta la

supervisione degli atti programmatori e dei principali atti

di gestione della Società, come ad esempio i bilanci annuali

preventivi e civilistici, programmi annuali e pluriennali di

attività, atti di programmazione e gestione in materiale del

personale della società.

Titolo V Assemblea

Articolo 10

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i

soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge

e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché

assenti o dissenzienti.

2. L'assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla

propria competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché

sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci

che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale

sottopongono alla sua approvazione e comunque sulle seguenti

materie:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina e revoca degli amministratori secondo le indicazioni vincolanti formulate dal Sindaco del Comune di

Montepulciano, il quale, si avvarrà dei poteri di direttiva,

che vengono dunque espressamente riconosciuti in capo al

Sindaco medesimo ai fini del presente Statuto, prevedendo,

altresì, che - in caso di ingresso di ulteriori soci aventi

natura di enti pubblici oltre il Comune di Montepulciano -

verrà disposta apposita modifica statutaria per la

disciplina delle modalità di nomina degli Amministratori da

parte degli organi di vertice di tutti i predetti soci

presenti nella ridefinita compagine;

c) definizione della struttura dell'organo amministrativo;

d) la determinazione del compenso degli amministratori;

e) la nomina dei Sindaci ed il loro Presidente, qualora

obbligatoria per il raggiungimento del limite del capitale

previsto dalla legge ovvero qualora si ritenesse necessario

introdurre la figura del Collegio come nel caso di ingresso

di ulteriori soci aventi natura di enti pubblici oltre il

Comune di Montepulciano;

f) le modificazioni dello Statuto;

g) la nomina e la revoca dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;

h) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;

i) il compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

3. L'assemblea delibera con le maggioranze stabilite dal codice civile.

4. L'Assemblea dei soci può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

5. L'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata dall'Organo di Amministrazione o negli altri modi previsti dalla Legge, almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio o anche entro 180 (centottanta) giorni quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano.

Articolo 11

1. Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci, a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

2. Spetta al presidente dell'assemblea di verificare la regolarità della deleghe ed in genere il diritto di intervenire in assemblea.

Articolo 12

1. L'Assemblea è convocata mediante raccomandata, fax o e-mail da inviarsi a tutti i soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, nel domicilio o al numero di fax o all'indirizzo e-mail risultante dal libro dei soci.

2. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e potrà contenere la data dell'eventuale seconda convocazione.

3. L'assemblea è comunque validamente costituita anche senza formale convocazione purché vi intervenga l'intero capitale sociale e sia presente l'organo amministrativo e tutti i componenti del collegio sindacale se nominato.

4. I soci possono farsi rappresentare nelle assemblee mediante delega scritta ma solo da un altro socio.

Articolo 13

1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. In caso di assenza o di impedimento di questi l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

3. L'assemblea nomina un segretario anche non socio. Le deliberazioni verranno fatte constatare mediante processo verbale, il verbale dell'assemblea straordinaria dovrà essere redatto da un notaio.

Articolo 14

1. Le deliberazioni vengono prese a votazione palese, per le nomine alle cariche sociali, in caso di parità di voto, si procederà ad un ballottaggio fra i candidati; a parità di voti verrà eletto il più giovane di età.

Titolo VI Amministrazione

Articolo 15

1. L'organo amministrativo della società - in sede di costituzione della medesima - viene individuato in un Amministratore Unico.

2. L'Amministratore Unico dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Articolo 16

1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali ad eccezione di quelli che attengono alla concessione di ipoteche, fideiussioni ed avalli i quali dovranno essere deliberati dall'Assemblea dei Soci.

2. Rimangono inoltre esclusi i poteri che la Legge riserva in modo tassativo all'Assemblea.

3. L'esercizio dei poteri di gestione avviene nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 in merito all'esercizio del controllo analogo.

4. L'inosservanza delle predette direttive costituisce

motivo di revoca - ai sensi dell'articolo 10 dello statuto

sociale - dell'Amministratore ovvero degli Amministratori.

5. In ogni caso di ingresso di soci - aventi natura di enti

pubblici - ulteriori rispetto al Comune di Montepulciano

verrà disposta apposita modifica statutaria per la

disciplina delle modalità di elaborazione degli atti di

indirizzo e direttiva da parte degli organi di vertice di

tutti i predetti soci presenti nella ridefinita compagine.

Articolo 17

1. La rappresentanza della Società e l'uso della firma

sociale sia di fronte ai terzi che in giudizio spetta

all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio

di Amministrazione ed agli Amministratori delegati, se

nominati, nell'ambito della delega.

Articolo 18

1. Gli amministratori non possono assumere la qualità di

soci in società concorrenti né esercitare una attività

concorrente per conto proprio o di terzi né essere

amministratori o direttori generali in società concorrenti,

salvo autorizzazione della assemblea. Per l'inosservanza di

tale divieto l'amministratore può essere revocato e risponde

dei danni.

Titolo VII

Collegio Sindacale ed altre forme di controllo.

Articolo 19

	Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) Membri effettivi	
	e di due Supplenti, conformemente al disposto dell'articolo	
	2397 del codice Civile. La composizione del Collegio	
	Sindacale rispetta i criteri stabili dalla legge 12 luglio	
	2011, n. 120.	
	I Sindaci sono nominati dall'Assemblea, restano in carica	
	per tre esercizi e scadono alla data di approvazione del	
	bilancio relativo al terzo esercizio dalla carica.	
	La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha	
	effetto dal momento in cui il Collegio Sindacale è stato	
	ricostituito.	
	I Sindaci sono rieleggibili.	
	Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli	
	articoli 2403 e 2403 bis del Codice Civile, e dovrà essere	
	integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti	
	nell'apposito Registro. Si applicano inoltre le disposizioni	
	di cui agli articolo 2406 e 2407 del Codice Civile.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata	
	dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina, per l'intero	
	periodo della durata del loro ufficio.	
	Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e, se	
	nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle	
	condizioni previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.	
	I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e	
	con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.	

	La delibera di revoca deve essere approvata con Decreto del	
	Tribunale sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Sindaco,	
	subentrano i Sindaci supplenti in ordine di età.	
	I nuovi Sindaci restano in carica fino alla prossima	
	Assemblea che deve provvedere alla nomina dei Sindaci	
	effettivi e dei Sindaci supplenti necessari per	
	l'integrazione del Collegio.	
	I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.	
	In caso di sostituzione del Presidente del Collegio, la	
	Presidenza è assunta fino alla delibera di integrazione dal	
	Sindaco più anziano.	
	Il Collegio dei Sindaci si riunisce almeno ogni 90 (novanta)	
	giorni.	
	Sono comunque valide le adunanze del collegio Sindacale e le	
	sue deliberazioni, anche senza convocazione formale, quando	
	intervengono tutti i Sindaci effettivi in carica.	
	E' possibile tenere le riunioni del Collegio Sindacale anche	
	attraverso sistemi di videoconferenza o con altre modalità	
	telematiche, alle condizioni di cui all'articolo 8 lett. G	
	del presente Statuto.	
	Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la	
	presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a	
	maggioranza assoluta dei presenti.	
	Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi verbale	

che deve essere trascritto nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.

Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I Sindaci devono assistere alle Assemblee dei soci ed alle adunanze del consiglio di Amministrazione.

Ogni Socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul Bilancio: se la denuncia è fatta da tanti Soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale, il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'Assemblea dei Soci.

Articolo 20

Spetta all'Assemblea dei Soci nominare un Revisore Legale iscritto nell'apposito Registro. Non può essere nominato alla carica di Revisore e, se nominato, decade dall'incarico chi non ha i requisiti previsti dal D. L. vo 27 gennaio 2010 n. 39 e successive modifiche e integrazioni.

Il compenso del Revisore è determinato dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'incarico ha durata di 3 (tre) esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del

bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato per giusta causa e con deliberazione dell'Assemblea dei soci, sentito il Collegio Sindacale.

La deliberazione di revoca deve essere approvata con Decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

Il Revisore svolge le funzioni di cui al D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e successive modifiche e integrazioni.

Le funzioni di cui al presente articolo possono essere attribuite al Collegio Sindacale.

Titolo VIII Bilancio e utili

Articolo 21

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre d'ogni anno.

2. Alla fine d'ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà alla formazione del bilancio sociale da compilare con i criteri e con l'osservanza delle norme di legge e da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

3. Il Bilancio sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, o entro 180 (centottanta) giorni, qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano.

Articolo 22

1. Gli utili netti, dedotto non meno del 5% (cinque per

cento) per la riserva legale, sino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra i soci secondo le rispettive quote, salvo diversa delibera dell'assemblea da prendersi nel rispetto delle norme di legge.

Articolo 23

1. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso la sede sociale.

2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio da quando sono divenuti esigibili andranno prescritti a favore della società.

Titolo IX Disposizioni finali

Articolo 24

1. Le cause e gli effetti dello scioglimento della società sono quelle previste dagli articoli 2448 - 2449 e 2497 del Codice Civile.

2. Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Articolo 25

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme in materia di società a responsabilità limitata previste dal Codice Civile.